

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DA
ARPAV

INDICE

INDICE	2
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART. 3 – RACCOLTA	3
ART. 4 – TRASPORTO	3
ART. 5 – SMALTIMENTO	
ART. 6 – FORNITURA DEI CONTENITORI	4
ART. 7 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	
ART. 8 – DURATA DEL CONTRATTO	
ART. 9 – AUTORIZZAZIONI RICHIESTE PER LA STIPULA CONTRATTUALE	
ART.10 – REFERENTE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO	
ART.11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE	_
ART.12 – ONERI A CARICO DI ARPAV	6
ART.13 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	
ART.14 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	
14.1 Obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali	ხ
14.2 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e	
Documento Valutazione Rischi da Interferenza	7
14.3 Obblighi di manleva e assicurativi	8
ART.15 – CORRISPETTIVI	8
ART.16 – CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO	8
ART.17 – SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE	9
ART.18 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO	9
ART.19 – PENALI	9
ART.20 – FORZA MAGGIORE	
ART.21 – SUBAPPALTO	
ART.22 – GARANZIA DEFINITIVA	
ART.23 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	
ART.24 – CONTRATTO	
ART.25 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
ART.26 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	
ART.27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
ART.28 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI	
ART.29 – FORO COMPETENTE	
ART.30 – RINVIO	14

Allegati:

- 1
- Composizione ed elenco rifiuti Documento Valutazione Rischi Interferenti

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale disciplina il servizio quinquennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture dell'ARPAV.

Le tipologie e le quantità dei rifiuti, indicate in allegato 1, dovranno ritenersi indicative potendo variare durante il periodo di vigenza contrattuale, in eccesso o in difetto in relazione alle attività svolte dalle singole strutture.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio dovrà essere espletato in osservanza della normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti speciali con riferimento al D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i "Norme in materia ambientale", oltre alle norme in materia di prevenzione, sicurezza e trasporto su strada.

ART. 3 - RACCOLTA

La raccolta dei rifiuti deve avvenire presso i punti di deposito temporaneo situati nelle sedi sotto indicate:

SEDE DI TREVISO: Via Santa Barbara 5/A, 31100 Treviso

SEDE DI VENEZIA: Via Lissa 6, 30174 Venezia Mestre

SEDE DI VERONA: Via Dominutti 8, 37135 Verona

SEDE DI PADOVA: Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova SEDE DI VICENZA: Via Zamenhof 353/355, 36100 Vicenza

SEDE DI ROVIGO: Viale della Pace 73, viale Porta Po', 87 45100 Rovigo

SEDE DI BELLUNO: Via Tomea 5, 32100 Belluno

L'ARPAV si riserva la facoltà, in corso di vigenza contrattuale, di rendere inoperante il contratto per quelle sedi che, a seguito di riorganizzazione interna, non dovessero più avere produzione di rifiuti e, parimenti, di estendere il contratto qualora venissero attivate nuove sedi nell'ambito del territorio della Regione Veneto.

L'Aggiudicatario provvede al controllo del peso mediante idonei strumenti di pesatura. L'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare le operazioni di pesatura dei materiali, in contraddittorio con ARPAV.

ARPAV si riserva il diritto di effettuare a campione una pesatura di controllo, anche presso la pesa pubblica, senza alcun preavviso all'aggiudicatario.

La freguenza di asporto è programmata con la cadenza periodica riportata nell'allegato 1.

In particolare, ogni singola Struttura inoltrerà per via telematica (e-mail, pec), una richiesta all'Aggiudicatario che dovrà essere riscontrata, con lo stesso mezzo, entro 5 giorni lavorativi. In tale nota di riscontro l'aggiudicatario dovrà indicare il giorno fissato per l'asporto dei rifiuti che non potrà oltrepassare il 15° giorno dalla richiesta.

La raccolta deve svolgersi orientativamente nella fascia oraria tra le ore 8.30 e le ore 13.00 dal lunedì al giovedì, salvo diverso accordo con le Strutture di riferimento in modo tale da non interferire con le normali attività dell'ARPAV.

Le frequenze di ritiro potranno variare in quelle settimane in cui vi siano più festività consecutive sulla base di specifici accordi con i responsabili delle singole Strutture.

ART. 4 - TRASPORTO

L'aggiudicatario si impegna a ritirare i rifiuti con propri mezzi e strumenti presso i depositi temporanei individuati presso le varie sedi.

Il trasporto dei rifiuti deve avvenire tramite vettore in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge, in particolare l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali come prevista dalla specifica normativa vigente, nel rispetto delle norme ADR, delle ulteriori norme regionali e delle disposizioni provinciali. I mezzi impiegati nel trasporto devono essere idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici e devono essere adeguati allo scopo e ai quantitativi e volumi di materiali trasportati.

Il trasporto dei contenitori vuoti deve essere effettuato con modalità tali da assicurarne l'integrità e la pulizia.

Entro 90 giorni dall'inizio del trasporto, la ditta Aggiudicataria dovrà trasmettere ad ARPAV la 4°

copia del formulario di identificazione del rifiuto che attesta il valore del peso verificato a destino.

ART. 5 – SMALTIMENTO

Lo smaltimento definitivo deve essere effettuato, a cura e spese dell'aggiudicatario, presso un impianto di recupero e/o smaltimento autorizzato secondo la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, in gestione diretta dell'aggiudicatario o convenzionato con lo stesso. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità civili e penali qualora, senza preventiva autorizzazione degli organi competenti ed all'insaputa dell'ARPAV, il carico dei rifiuti venisse dirottato ad impianti non autorizzati.

Qualora nel periodo di vigenza contrattuale dovessero venire meno le autorizzazioni regionali e/o provinciali (per scadenza, sospensione o revoca), ed altre eventualmente richieste dalla vigente normativa, in possesso dell'Aggiudicatario o dell'impianto di smaltimento definitivo, è fatto obbligo di far pervenire, entro sette giorni dalla data di scadenza, sospensione o revoca, tutti i documenti comprovanti il rinnovo o il ripristino di tali autorizzazioni, al fine di sollevare ARPAV da ogni responsabilità.

ART. 6 – FORNITURA DEI CONTENITORI

L'Aggiudicatario deve provvedere in base alle necessità, e per tutta la durata del contratto, alla fornitura a proprio carico dei contenitori necessari per il corretto espletamento del servizio in quantità tali da assicurare eventuali ulteriori esigenze che potrebbero successivamente emergere. La loro consegna deve essere effettuata nelle sedi indicate all'art. 3, con la stessa frequenza del prelievo dei contenitori pieni, in modo da garantire sempre e costantemente il fabbisogno necessario.

È tuttavia da escludersi ogni ipotesi di deposito e stoccaggio degli stessi a cura di ARPAV per quantitativi di contenitori superiori a quelli necessari per assicurare una adeguata scorta.

I contenitori necessari all'espletamento del servizio, sono i seguenti:

a) Contenitori per rifiuti liquidi

I contenitori destinati a contenere rifiuti liquidi, pericolosi a rischio chimico, potranno essere riutilizzabili, previa bonifica e possedere le seguenti caratteristiche:

- omologazione ADR;
- essere in materiale rigido e consistente, resistente alla perforazione ed alla pressione;
- possedere doppia chiusura, una interna a pressione, una esterna a vite per la tenuta dei liquidi, così da impedire eventuali versamenti:
- essere dotati di manico agevole nell'impugnatura, incorporato al contenitore;
- capacità litri 5,10 e 25 per liquidi (contenitori/taniche in materiale plastico idonei a contenere: acidi, alcali, oli minerali, solventi e rifiuti liquidi di laboratorio in genere);
- rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 s.m.i in tema di protezione e prevenzione per i lavoratori e dalle prescrizioni indicate dalle normative vigenti sui rifiuti pericolosi.

Devono essere altresì forniti un numero sufficiente di contenitori di capacità adeguata con funzioni di bacino di contenimento da utilizzarsi nei depositi temporanei presso le sedi ARPAV.

b) Contenitori per rifiuti solidi non pericolosi

Fusti sovrapponibili con bocca larga in polietilene ad alta densità, con chiusura a molla, dotati di maniglia e capacità 10/20/30 e 50/60 litri con chiusura con tappo a vite sigillabile e sottotappo di sicurezza o con chiusura a molla dotati di maniglia.

Devono essere altresì forniti un numero sufficiente di contenitori di capacità adeguata con funzioni di bacino di contenimento da utilizzarsi nei depositi temporanei presso le sedi ARPAV.

c) Contenitori per smaltimento rifiuti solidi pericolosi

Fustini in materiale plastico a bocca larga non inferiore a quindici centimetri di diametro idonei a contenere rifiuti solidi dichiarati pericolosi, della capacità di 10/20/30 e 50/60 litri con chiusura con tappo a vite sigillabile e sottotappo di sicurezza o con chiusura a molla dotati di maniglia.

Devono essere altresì forniti un numero sufficiente di contenitori di capacità adeguata con funzioni di bacino di contenimento da utilizzarsi nei depositi temporanei presso le sedi ARPAV.

Per tutti i contenitori devono essere fornite etichette adesive per l'identificazione del centro produttore che possano contenere la dicitura "ARPAV – Laboratorio/Dipartimento di

ART. 7 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per lo svolgimento del servizio l'Aggiudicatario deve impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche.

Nell'espletamento delle proprie attività, l'Aggiudicatario deve far rispettare ai propri operatori le norme in vigore relative all'igiene e alla sicurezza dei lavoratori comprese quelle relative alla formazione e all'informazione specifica circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. L'Aggiudicatario è responsabile del comportamento dei propri lavoratori per danni arrecati a persone

o cose in dipendenza del servizio.

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio ha una durata pari a 60 (sessanta) mesi con decorrenza presunta dal 01/08/2021, o comunque dalla data diversa indicata successivamente all'aggiudicazione con apposita comunicazione da parte dell'Agenzia.

Rivestendo il servizio carattere di pubblica utilità, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sua regolare esecuzione senza alcuna soluzione di continuità.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un massimo di 180 giorni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 9 – AUTORIZZAZIONI RICHIESTE PER LA STIPULA CONTRATTUALE

Ai fini della stipula contrattuale, entro 20 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, l'aggiudicatario deve produrre, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la seguente documentazione:

- L'indicazione dello/degli impianto/i di smaltimento finale per ogni tipologia di rifiuti oggetto dell'appalto, in base alle indicazioni e prescrizioni della legislazione vigente in materia, fornendo copia delle autorizzazioni degli impianti stessi e attestazione di detti impianti relativa all'accettazione delle varie tipologie di rifiuti previste nel presente Capitolato Speciale.
- Le autorizzazioni in ordine alle norme ADR per il trasporto di merci pericolose su strada, necessarie per l'attività di raccolta e trasporto di tutte le tipologie di rifiuti previste nel presente Capitolato Speciale, rilasciate dalle competenti autorità con l'elenco dei mezzi autorizzati;
- 3) Le autorizzazioni al recupero o allo smaltimento definitivo (operazioni di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006) dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi o copia dei contratti in essere con gli impianti di recupero o di smaltimento definitivo.

ART.10 - REFERENTE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO

L'aggiudicatario si impegna a comunicare il nominativo del proprio Referente responsabile del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, a cui ARPAV dovrà fare riferimento per qualunque necessità, unitamente al numero/i telefonico/i.

Detto Responsabile ha il compito di curare ogni aspetto relativo ai rapporti con ARPAV, al fine di dare completa esecuzione al contratto.

Il Responsabile di Servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di Servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'Aggiudicatario stesso.

Sarà vincolante per il Responsabile essere reperibile in normale orario di lavoro dalle ore 8.00 alle

ore 17.00, per tutti i problemi che possano manifestarsi nell'esecuzione dei servizi.

L'Aggiudicatario deve inoltre comunicare il nominativo dell'eventuale sostituto e/o del recapito telefonico cui rivolgersi in caso di assenza o impedimento del titolare.

ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ARPAV, prima della stipula del contratto, nominerà un Direttore dell'esecuzione contrattuale che provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano esequite in conformità ai documenti contrattuali.

ART. 12 - ONERI A CARICO DI ARPAV

Restano a carico delle Strutture di ARPAV ai sensi della normativa vigente in materia dei rifiuti:

- la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti che saranno effettuate una volta all'anno, la verifica dei formulari inerenti al trasporto ovvero la gestione in modalità telematica in qualità di produttori, se prevista, così come indicato dalla normativa in vigore;
- la movimentazione interna dei rifiuti prodotti dalle Strutture di ARPAV, fino ai depositi temporanei e la gestione dei depositi temporanei.

ART. 13 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'Aggiudicatario i seguenti oneri:

- a) concordare con i Responsabili delle Strutture o loro incaricati, il programma di esecuzione del servizio e, quindi, impegnarsi a rispettarlo nelle date e negli orari stabiliti
- b) nel caso di motivata giustificata impossibilità ad effettuare la concordata prestazione, darne immediata comunicazione (via e-mail) all'Ente e provvedere, entro le 48 ore successive, all'esecuzione del servizio
- c) consegnare i contenitori vuoti e ritirare, in osservanza della vigente normativa e secondo il concordato programma, quelli pieni presenti nei depositi temporanei, contestualmente alla prescritta documentazione di viaggio
- d) garantire la continuità e la puntualità del servizio, anche nel caso di guasti riportati dai mezzi di trasporto o di chiusura o fermata temporanea dell'impianto di stoccaggio provvisorio o di smaltimento finale, provvedendo a propria totale cura e spese, senza alcuna variazione di prezzo, al percorso di smaltimento alternativo ovvero il trasferimento ad altro impianto autorizzato, dandone comunicazione all'Ente e trasmettendo i documenti previsti per legge
- e) fornire all'Ente con frequenza semestrale, apposito report con l'indicazione per singola struttura, della tipologia e relativa quantità dei rifiuti ritirati e del numero e tipo dei contenitori forniti
- f) gestire i formulari secondo la normativa vigente
- g) comunicare la sopravvenienza di aggiornamenti normativi in materia di sicurezza che implichino modifiche delle modalità di esecuzione del servizio. Eventuali nuovi adempimenti saranno concertati con l'Ente
- h) informare repentinamente la Struttura di riferimento in caso di sciopero del personale addetto al Servizio
- i) comunicare all'Agenzia senza ritardo, il verificarsi della revoca, decadenza o annullamento delle autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, rilasciate dalle competenti Autorità amministrative
- j) entro 15 giorni dalla richiesta dell'Agenzia, sostituire le unità di personale che, durante lo svolgimento del servizio, abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro o rischioso per sé e per gli altri.

ART. 14 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

14.1 Obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali

L'Appaltatore ottempera a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di ARPAV, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

14.2 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Documento Valutazione Rischi da Interferenza

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'Appaltatore in particolare dovrà:

- a) effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, riferita all'attività che l'appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
- b) effettuare l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza dall'Agenzia appaltante;
- c) impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
- d) assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi;
- e) dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà: assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
- f) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
- g) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- h) fornire al Direttore dell'esecuzione tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione della fornitura per i Dipendenti di Arpav e per terzi;
- i) disporre che il personale dipendente della ditta aggiudicataria o di eventuali ditte subappaltatrici sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ex art. 26, comma 8 del DLgs 81/2008);
- j) seguire le indicazioni riportate nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) cooperando e coordinandosi con l'ARPAV al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze; a tal fine la ditta aggiudicataria dell'appalto parteciperà, prima dell'inizio dei lavori, alla specifica riunione di cooperazione e coordinamento con il Referente dell'Ufficio Informativo Qualità e Sicurezza dell'ARPAV.

L'impresa provvisoriamente aggiudicataria dovrà prendere contatti con il suddetto Referente per l'esecuzione del contratto al fine di incontrarsi per perfezionare la parte integrativa del DUVRI ricognitivo redatto dalla centrale di committenza e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione. Il DUVRI firmato per accettazione da parte dell'appaltatore integrerà gli atti contrattuali.

Nell'ipotesi che il soggetto aggiudicatario sia un'ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio. In caso di subappalto, l'aggiudicatario (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con ARPAV, per dare l'informazione al subappaltatore dei rischi negli ambienti presso i quali si svolgerà l'appalto stesso e deve produrre tutta la documentazione di cui ai punti della sezione relativa del DUVRI ricognitivo concernente il subappaltatore.

Dalla valutazione effettuata dall'Ufficio SPP, riportata nel DUVRI (Allegato "2"), non risultano costi da interferenza.

14.3 Obblighi di manleva e assicurativi

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente Contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'ARPAV e/o di terzi.

L'Appaltatore si obbliga inoltre a manlevare e mantenere indenne ARPAV da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del Contratto.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all 'ARPAV, al personale dell'ARPAV ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori od omissioni commessi nella gestione del servizio, compresi danni da inquinamento oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 15 - CORRISPETTIVI

I prezzi si intendono comprensivi di raccolta, trasporto, registrazione formulario e smaltimento.

Detti prezzi sono determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e, fatta salva la clausola di revisione periodica di cui al successivo art. 16, sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio.

ART. 16 – CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

I prezzi fissati nel Contratto, per i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale, determinati a proprio rischio dall'Appaltatore, sono fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, per i primi 12 mesi dell'appalto e si intendono comprensivi di diritti di chiamata, oneri di trasferta, viaggi e di ogni altro onere previsto.

I prezzi contrattuali potranno essere aggiornati annualmente con riferimento alle variazioni pubblicate dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici, o, in mancanza di tali pubblicazioni, con riferimento alle tabelle pubblicate dall'ISTAT contenenti le variazioni percentuali dell'indice del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (cd. indice FOI).

L'aggiornamento revisionale, che dovrà essere richiesto – a pena di decadenza – entro 90 giorni dall'inizio di ogni nuovo anno contrattuale, potrà essere concesso a partire dal secondo anno, ai sensi dell'art. 1 comma 511 della L.208/2015 così come richiamato dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016. In particolare detto aggiornamento verrà calcolato sulla base della differenza percentuale rilevata tra il mese di inizio dell'esecuzione e il medesimo mese dell'anno successivo. La variazione del prezzo riconosciuta nella misura corrispondente agli indici di cui al comma 2, costituisce il limite massimo oltre il quale la stazione appaltante non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale.

ART. 17 – SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE

Qualora nel corso del contratto sopravvenga una convenzione stipulata a seguito di procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o da Consip Spa inerente il servizio oggetto del presente appalto con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, ai sensi dell'art.1 c.13 Legge 135/2012 le parti attiveranno apposito negoziato, con facoltà per la stazione appaltante di recedere dal contratto senza l'applicazione di penalità e senza che l'Appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni ai limiti previsti dall'art. 26 c. 3 della L.488/99.

ART. 18 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'appaltatore emetterà singole fatture, riportanti i quantitativi di rifiuti effettivamente smaltiti, distinti per ciascuna struttura, con i corrispondenti prezzi unitari e complessivi.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

Le fatture saranno recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV presso il Servizio Economico Finanziario e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) dovranno:

- essere intestate ad ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente del Veneto, via Ospedale Civile 24 – 35121 Padova – Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;
- riportare il CIG (Codice Identificativo Gara) n. 8700349B1D relativo al servizio e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alle gestione del presente appalto.

Le fatture, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17- ter D.P.R. 633/1972), dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17- ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, lo stesso non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a i pagamenti effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte in caso di mancata produzione del Documento di cui sopra.

ART. 19 – PENALI

Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'ARPAV ovvero a forza maggiore o a caso fortuito,

rispetto al giorno fissato per l'asporto dei rifiuti l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'ARPAV una penale giornaliera forfettaria pari all'1‰ del valore annuale del contratto.

Qualora si verificasse un grave disservizio per mancata consegna o insufficienza di contenitori o altro materiale necessario, per mancata sostituzione del personale richiesta, e/o per qualsiasi altra fattispecie di inadempimento dal quale derivi ritardo nello smaltimento, accumulo eccessivo o impossibilità di deposito dei rifiuti, l'Agenzia potrà provvedere previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle penali di cui al precedente comma 1, ovvero, dopo 5 giorni lavorativi, ricorrere ad altra impresa addebitando le relative spese al contraente, mediante trattenuta equivalente sulle fatture in pagamento.

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati all'Aggiudicatario per iscritto. L'aggiudicatario potrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

Qualora il rispetto dei termini stabiliti per il ritiro dei rifiuti non fosse possibile per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all'aggiudicatario, quest'ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione all'ARPAV mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità di dare corso al servizio per le valutazioni del caso. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili da parte di ARPAV, saranno applicate le penali sopra indicate.

ARPAV potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'aggiudicatario ovvero in difetto rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffida o messa in mora o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'ARPAV di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Qualora l'importo della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ARPAV.

ART. 20 – FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la ditta Appaltatrice è tenuta a darne tempestiva comunicazione indicando anche la durata prevedibile dell'impedimento.

ART. 21 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs.n. 50/2016. L'operatore economico concorrente dovrà specificare in sede di offerta i servizi o parte dei servizi che intende eventualmente subappaltare entro il limite del 40% dell'importo complessivo del contratto stipulato.

ART. 22 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del tempestivo ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'appaltatore dovrà costituire a favore di ARPAV, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione, il cui importo sarà calcolato nella misura del 10% dell'importo del contratto (al netto degli oneri fiscali).

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (60 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino alla definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.

In caso di inadempimento a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nella misura del 20% dell'importo originario alla conclusione di ogni anno dalla decorrenza del servizio. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento (quietanza di pagamento della fattura/e, certificato di regolare esecuzione, ecc...), in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione.

ARPAV ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

ART. 23 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il contratto nel periodo di esecuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, è soggetto alle seguenti modifiche:

- revisione periodica del prezzo di cui al precedente art. 16;
- estensione e/o riduzione delle prestazioni fino ad un massimo del 10%. Le prestazioni eventualmente oggetto di variazioni obbligheranno, ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore, a mantenere gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario;
- opzione di proroga tecnica di 180 giorni di cui al precedente art. 8.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ARPAV, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da ARPAV.

ART. 24 – CONTRATTO

Il contratto sarà concluso secondo le regole e nelle forme del sistema di e-procurement del MEPA di Consip S.p.A. La stipula sarà soggetta ad imposta di bollo pari ad Euro 16,00= a carico della Ditta aggiudicataria, ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013. L'ARPAV si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipulazione del contratto, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e previa costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 22.

ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando quanto previsto all'art. 12 delle Condizioni generali di contratto del MEPA, ARPAV potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- perdita delle autorizzazioni o le abilitazioni richieste dal presente Capitolato e dalla normativa vigente per l'espletamento del servizio;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ARPAV.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 26 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ARPAV proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere

dal contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dello stesso.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.arpa.veneto.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.arpa.veneto.it, sezione "Trasparenza". I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

<u>Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati</u>

Titolare del trattamento è Arpav con sede legale in Via Ospedale Civile 24, a Padova che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@arpa.veneto.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali , anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

ART. 28 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

- 1. L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.
- 2. Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto.
- 3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Agenzia ogni variazione del domicilio legale e/o dell'indirizzo PEC indicato nel presente atto. In mancanza della predetta comunicazione saranno a carico dello stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito delle comunicazioni

ART. 29 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione, dall'esecuzione o dalla risoluzione del presente contratto, il foro competente sarà esclusivamente quello di Padova.

ART. 30 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia integralmente al **BANDO MEPA** "**SERVIZI- Servizi di gestione rifiuti speciali**" e ai suoi allegati (Condizioni generali di contratto, Capitolato Tecnico All.to 25, Regole del sistema di e-procurement, Patto di integrità), da intendersi qui integralmente trascritti, alla normativa in tema di pubbliche forniture e servizi, al Codice Civile e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di obbligazioni e contratti.